



Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua

Sommario

- [Art. 1](#) [Premessa](#)
- [Art. 2](#) [Criteri e limiti della distribuzione](#)
- [Art. 3](#) [Norme per le forniture](#)
- [Art. 4](#) [Sistema di distribuzione dell'acqua](#)
- [Art. 5](#) [Allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua](#)
- [Art. 6](#) [Norme per l'esecuzione delle prese](#)
- [Art. 7](#) [Proprietà delle condotte e delle prese](#)
- [Art. 8](#) [Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa](#)
- [Art. 9](#) [Apparecchi di misura](#)
- [Art. 10](#) [Minimo sottoscritto eccedenza rilievi dei consumi](#)
- [Art. 11](#) [Contratto di fornitura, durata e disdetta](#)
- [Art. 12](#) [Tariffe di vendita e diritti fissi](#)
- [Art. 13](#) [Pagamenti](#)
- [Art. 14](#) [Garanzia dei pagamenti](#)
- [Art. 15](#) [Usi dell'acqua](#)
- [Art. 16](#) [Impianti per uso pubblico](#)
- [Art. 17](#) [Bocche antincendio provate](#)
- [Art. 18](#) [Impianti interni](#)
- [Art. 19](#) [Controlli](#)
- [Art. 20](#) [Infrazioni e reclami](#)
- [Art. 21](#) [Identificazione dei dipendenti](#)
- [Art. 22](#) [Tasse ed imposte](#)
- [Art. 23](#) [Validità del regolamento](#)
- [Art. 24](#) [Contestazione giudiziaria](#)
- [Art. 25](#) [Cessazione, effetti, norme e discipline precedenti eventualmente contrarie](#)

NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO

- A) [Rete di distribuzione](#)
- B) [Derivazioni di presa](#)
- C) [Spostamento contatori e rifacimento impianti](#)
- D) [Contributi per allacciamenti particolari](#)
- E) [Subentro di utenza e diritti posa contatore](#)
- F) [Quota di utenza o nolo contatori](#)

- G) [Anticipo sui consumi](#)
- H) [Arrotondamenti](#)
- I) [Penalità per ritardato pagamento](#)
- L) [Allegato alle norme integrative del regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua](#)
- M) [Verifiche apparecchi di misura](#)
- N) [Disposizione finale](#)

ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DEGLI SCARICHI IDRICI

- 1) [Estratto delle principali norme della legge n. 319/76](#)
- 2) [Norme finanziarie \(Estratto\)](#)
- 3) [Istruzioni per la compilazione della denuncia](#)
- 4) [Sanzioni di legge per ritardata od omessa denuncia e per ritardato pagamento](#)

1. PREMESSA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio dei Comuni consorziati è affidato all'azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo in seguito definita Azienda. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

[\[torna su\]](#)

2. CRITERI E LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE

L'Azienda distribuisce l'acqua per uso igienico-potabile (domestico e pubblico ed eccezionalmente industriale), nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta e dietro pagamento dei contributi fissati dal presente regolamento.

Per le zone non canalizzate l'Azienda può accogliere le richieste quando, da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la costruzione della tubazione stradale; l'entità e le modalità di pagamento del contributo a fondo perduto saranno determinate di volta in volta dall'Azienda secondo le particolarità del caso.

L'azienda porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità ai sensi di legge, ma non assume alcuna responsabilità né per le eventuali interruzioni né per variazioni qualitative del bene fornito nonché per eventuali danni che ne potessero conseguire.

[\[torna su\]](#)

3. NORME PER LE FORNITURE

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai conduttori di stabili, opifici o di appartamenti singoli. In caso di condominio la fornitura può essere unica o plurima in relazione al numero degli appartamenti da servire.

In particolari casi e a giudizio insindacabile dell'Azienda, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze nello stesso fabbricato e nel numero che verrà stabilito.

La richiesta di fornitura presuppone che l'utente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente agli stabili da servire.

In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove utenze, sempre che le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare la nuova richiesta. [\[torna su\]](#)

4. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per bocche antincendio o casi particolari.

[\[torna su\]](#)

5. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Azienda e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Ogni domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua comporta il pagamento dei contributi stabiliti nelle norme integrative al presente regolamento, vigenti all'atto dell'esecuzione del lavoro.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente, o dal proprietario del fondo o del fabbricato o imposte da ragioni tecniche o provocate dall'utente, saranno richiesti i contributi di cui al precedente comma.

Il pagamento dei contributi per i lavori richiesti nel preventivo deve essere effettuato dal richiedente, in base all'avviso di pagamento inviato dall'Azienda, presso gli uffici dell'Azienda stessa, presso qualsiasi ufficio postale o a mezzo assegno circolare entro il termine fissato sullo stesso avviso di pagamento.

Il pagamento dei contributi di allacciamento è condizione indispensabile per poter accedere alla fornitura del servizio.

[\[torna su\]](#)

6. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata, con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.

In casi particolari l'Azienda ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dall'azienda che terrà possibilmente conto della quantità d'acqua richiesta, ma il diametro stesso dovrà sempre essere subordinato al diametro della tubazione stradale.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore principale è eseguito esclusivamente dall'Azienda direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

Il richiedente deve eseguire i lavori di scavo per la posa delle tubazioni secondo il tracciato concordato preventivamente con i servizi Tecnici dell'Azienda provvedendo se necessario ad ottenere l'autorizzazione dei proprietari degli immobili interessati, nonché di tutte le altre autorizzazioni necessarie, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità in merito. L'Azienda, su richiesta dell'utente, potrà provvedere direttamente o tramite ditte specializzate ad effettuare i lavori di scavi e reinterri, i cui oneri restano a carico dell'utente stesso.

L'Azienda si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la

regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti insistenti in proprietà privata.

Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni, provocati da terzi, l'azienda si riserva il diritto al risarcimento dei danni.

A chiunque altro è fatto divieto di manomettere, spostare o modificare le derivazioni o parte di esse.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Azienda addetti al lavoro, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini necessari per la costruzione degli impianti di derivazione.

[\[torna su\]](#)

7. PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

Le condotte stradali e le derivazioni di presa comunque realizzate e fino al contatore principale compreso, sono di proprietà dell'Azienda che ne curerà la manutenzione.

Gli impianti e le tubazioni poste a valle del contatore principale sono invece di proprietà dell'utente, che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

[\[torna su\]](#)

8. RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE DI PRESA

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto insistente su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.

In particolare egli deve attivare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni, se l'evento dannoso è a lui imputabile.

[\[torna su\]](#)

9. APPARECCHI DI MISURA

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dall'Azienda in relazione alla natura della fornitura. Tali apparecchi sono installati solo da parte dell'Azienda.

L'Azienda ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione, i cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Azienda, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dalle tariffe approvate dagli organi competenti.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Azienda e preferibilmente nel punto più prossimo alla conduttura stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti dell'Azienda. A monte del contatore sarà collocata una valvola

di ritegno ed un rubinetto d'arresto.

L'Azienda ha la facoltà di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Azienda.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso all'Azienda, affinché questa possa provvedere ad eliminare ogni causa di danni, dei quali essa non risponde.

[\[torna su\]](#)

10. MINIMO SOTTOSCRITTO ECCEDEXZA – RILIEVI DEI CONSUMI

Sia per gli usi domestici che per tutti gli usi non domestici i quantitativi minimi garantiti, da pagare anche se non consumati, sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli organi competenti.

I consumi eccedenti i minimi garantiti saranno fatturati secondo le tariffe fissate, per i vari scaglioni di consumo ed in relazione all'uso, dal regime tariffario in vigore.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura.

L'accertamento dei consumi, agli effetti della valutazione delle eccedenze sul minimo contrattuale, verrà eseguito dagli agenti aziendali, mediante letture periodiche.

La fatturazione verrà effettuata con periodicità trimestrale.

I consumi saranno calcolati e fatturati in relazione al periodo di riferimento, indipendentemente dalla data effettiva di rilevamento dei dati.

L'attribuzione dei consumi relativi ai singoli periodi, sarà effettuata sulla base di letture effettive ovvero presunte. I consumi presunti saranno imputati tenendo conto delle letture effettive precedenti. La bolletta presunta verrà conguagliata con la prima fatturazione utile, derivante da lettura certa.

Saranno in ogni caso assicurate nel corso dell'anno almeno due letture (* Fatturazione presuntiva).

Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, viene senz'altro disposta, previo avviso, la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura. L'Azienda ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento

dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello dei corrispondenti periodi di fatturazione precedenti e, in mancanza, in base alla media dei consumi del periodo più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato dall'Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica all'Azienda, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente in materia, il contatore sarà ritenuto esatto e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi.

Nel caso contrario la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitata al periodo che intercorre tra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata, nonché tra quest'ultima e quella precedente; in tal caso le spese di verifica saranno a carico dell'Azienda. [\[torna su\]](#)

11. CONTRATTO DI FORNITURA DURATA E DISDETTA

La vendita dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

L'impegno reciproco decorre dal giorno della posa del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno dell'apertura dell'acqua se trattasi di riattivazione di utenza.

Il contratto avrà la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per uguale periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi in forma espressa almeno un mese prima.

Qualora entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di somministrazione l'Azienda, per inadempienza dell'utente, non sia messa in condizione di procedere all'erogazione del servizio, il contratto sarà ritenuto inefficace. In tale caso verranno comunque addebitate all'utente le spese di bollo ed i diritti di posa/subentro.

Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta qualora altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa fornitura.

L'utente è tenuto a dare immediata disdetta in caso di trasferimento e comunque in caso di abbandono dei locali serviti.

L'utente non potrà opporsi e non avrà il diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora si rendesse necessario il trasferimento della sua utenza ad altri enti.

[\[torna su\]](#)

12. TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI

I prezzi indicati nella tariffa pro tempore in vigore rappresentano il corrispettivo delle prestazioni dell'azienda. A questo sono da aggiungere i noli degli apparecchi di misura e controllo.

Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe ed i noli potranno variare sia nella forma che nella sostanza per disposizioni di legge e l'Azienda e l'utente sono impegnati ad accettarli per tutta la durata del contratto.

L'utente è tenuto, inoltre, a pagare i diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e

riapertura dei contatori e per i sopralluoghi agli impianti fatti dall'Azienda su richiesta dell'utente o provocati dallo stesso.

Nel caso di variazioni dei valori tariffari o dei carichi fiscali gravanti sulle tariffe medesime, l'Azienda non è tenuta ad una contestuale lettura dei consumi.

Resta tuttavia in facoltà dell'utente di richiedere la fatturazione dei consumi effettuati fino a quel momento comunicando all'azienda entro sette giorni, con valido mezzo di prova, la lettura effettiva del contatore al momento dell'entrata in vigore delle variazioni.

In tal caso l'Azienda fatturerà i consumi sulla base di tale lettura conguagliando gli acconti precedentemente fatturati addebitando al contempo successivamente il nuovo acconto alle nuove tariffe.

Analogamente procederà l'Azienda qualora la stessa esegua, con qualunque modalità, la lettura dei contatori.

[\[torna su\]](#)

13. PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente, nei periodi indicati, esclusivamente mediante versamento su apposito c/c postale indicato dall'Azienda o presso l'Ufficio cassa dell'azienda stessa o presso gli Uffici di tesoreria o mediante domiciliazione bancaria, in base alle fatture che vengono periodicamente inviate al domicilio dell'utente.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto ed al minimo sottoscritto calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

Il pagamento deve essere fatto integralmente e per contanti entro il termine fissato sulla fattura.

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dall'Azienda con separate fatture o mediante conguaglio nelle fatture successive.

Trascorso inutilmente tale termine la fattura sarà gravata di una indennità di mora come stabilito dalla lettera l) delle norme integrative annesse al presente regolamento, indennità che verrà addebitata sulla prima fattura emessa successivamente.

In caso di morosità l'Azienda potrà, previo avviso, sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente.

La sospensione delle forniture per morosità comporta la risoluzione del contratto.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non abbia pagato il suo debito per fatture scadute, anticipate le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore e provveduto a stipulare nuovo contratto.

L'Azienda si riserva altresì il diritto di sospendere, previo avviso, la fornitura dell'acqua qualora risultino insolite fatture relative ad altre prestazioni o servizi erogati dalla medesima.

[\[torna su\]](#)

14. GARANZIA DEI PAGAMENTI

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere alle utenze fatturabili a lettura consuntiva un

anticipo sui consumi infruttifero pari ai presunti consumi periodici come stabilito dalla lettera G) delle norme integrative annesse al presente regolamento, oppure altra garanzia ritenuta idonea dall'Azienda.

Analogamente l'Azienda procederà nei confronti delle utenze incorse in reiterate morosità, ferma la facoltà di sospendere l'erogazione sin dalla prima insolvenza dell'utente.

[\[torna su\]](#)

15. USI DELL'ACQUA

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà dell'Azienda di concederla anche per altri usi.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, come da tabella allegata, anche al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data dell'inizio della fornitura se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura o di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Azienda.

[\[torna su\]](#)

16. IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

1. le fontanine pubbliche;
2. gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
3. le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Azienda su richiesta e a spese dei Comuni interessati. Per gli usi di cui alle lettere a), b) l'acqua viene misurata con contatore; per gli usi di cui alla lettera c) l'erogazione è a deflusso libero senza misurazione, secondo le modalità di cui all'art.17 del presente regolamento.

E' fatto divieto di prelevare acqua

dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;

dagli impianti destinati al lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

dalle bocche antincendio se non per lo spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

[\[torna su\]](#)

17. BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

In seguito ad apposita domanda viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dall'Azienda ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio l'utente potrà rompere servendosi della presa, dandone però comunicazione all'Azienda entro 24 ore affinché la stessa possa provvedere a riapplicare il sigillo.

L'Azienda non assume nessuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo contemporaneo di più bocche.

Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari. Per il deposito cauzionale vale quanto fissato al precedente articolo 14.

[\[torna su\]](#)

18. IMPIANTI INTERNI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:

1. le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
2. nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
3. nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
4. nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
5. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
6. l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
7. è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento

purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

Per installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

Qualora le prescrizioni sopra riportate non vengano osservate dall'utente l'Azienda ha la facoltà di sospendere, previo avviso, l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

L'Azienda inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

[\[torna su\]](#)

19. CONTROLLI

I dipendenti dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere, previo avviso, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

[\[torna su\]](#)

20. INFRAZIONI E RECLAMI

Le infrazioni dell'utente alle norme del presente regolamento, che vengono verbalizzate da un dipendente dell'Azienda, danno diritto alla medesima di sospendere l'erogazione, previo avviso, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria. L'utente ha la facoltà di ricorrere all'Azienda per errori o consumi anomali dovuti a rotture invisibili, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di scadenza della bolletta.

L'ente ha la facoltà di accordare sgravi previo accertamento tecnico esclusivamente per i consumi antecedenti l'istanza, a condizione che l'utente, nel termine di cui sopra, abbia provveduto alle necessarie riparazioni.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici dell'Azienda.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori dei detti uffici ed in particolare agli incaricati della lettura e controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

[\[torna su\]](#)

21. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti dell'Azienda sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

[\[torna su\]](#)

22. TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa ed imposta di qualsiasi genere inerente il contratto di fornitura sarà ed esclusivo carico dell'utente.

[\[torna su\]](#)

23. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto per l'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

[\[torna su\]](#)

24. CONTESTAZIONE GIUDIZIARIA

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento e delle tariffe, è quello di Teramo.

[\[torna su\]](#)

25. CESSAZIONE EFFETTI NORME E DISCIPLINE PRECEDENTI EVENTUALMENTE CONTRARIE

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline inerenti alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie.

[\[torna su\]](#)

NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI UTENZA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA NEL TERRITORIO DEI COMUNI CONSORZIATI.

A. RETE DI DISTRIBUZIONE

Per la realizzazione degli impianti necessari alla fornitura idrica delle aree di urbanizzazione è dovuto dai lottizzanti un contributo ragguagliato al costo che l'Azienda sostiene. Gli scavi ed i rinterri devono essere eseguiti dagli interessati.

[\[torna su\]](#)

B. DERIVAZIONI DI PRESA

Per la realizzazione di nuove derivazioni di presa il richiedente dovrà corrispondere un

contributo a fondo perduto, ragguagliato ai prezzi pro-tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo la normativa aziendale in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. Tale contributo potrà essere riferito anche al potenziamento degli impianti di produzione.

In ogni caso le opere murarie, di scavo e ripristino resteranno a carico dell'utente.

[\[torna su\]](#)

C. SPOSTAMENTO CONTATORI E RIFACIMENTO IMPIANTI

Per l'esecuzione dei lavori di spostamento contatori, rifacimento impianti, ecc., verrà richiesto un rimborso spese pari al costo totale dei lavori preventivati secondo i prezzi pro-tempore in vigore. [\[torna su\]](#)

D. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI PARTICOLARI

Qualora venissero richiesti allacciamenti alla rete idrica in zone non canalizzate e per i quali non esistono programmi a breve scadenza di canalizzazione a spese del Consorzio o dei Comuni eventualmente interessati, l'Azienda può procedere ugualmente alla realizzazione degli allacciamenti richiesti. In tal caso l'Azienda richiederà, oltre al versamento dei contributi prima fissati per tutti gli allacciamenti, anche un particolare contributo che sarà calcolato dalla direzione sulla base del prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, in modo che esso corrisponda alle spese da sostenersi per il collegamento delle località già canalizzate con le zone in cui deve essere effettuato il nuovo allacciamento.

[\[torna su\]](#)

E. SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI POSA CONTATORE

Per l'apertura di nuovo contatore, per il subentro di utenza e per la riapertura dei misuratori di qualsiasi capacità sigillati per cessazione di utenza o per morosità, l'utente verserà un importo come da tabella allegata.

Per la posa dei nuovi contatori sarà addebitato il corrispettivo di manodopera e materiali occorrenti unitamente al contributo di allacciamento di cui alla precedente lettera B).

[\[torna su\]](#)

F. QUOTA DI UTENZA O NOLO CONTATORI

Per il nolo dei contatori o quote di servizio si applicano i provvedimenti tariffari vigenti in merito. [\[torna su\]](#)

G. ANTICIPO SUI CONSUMI

A norma del presente regolamento l'anticipo sui consumi deve essere parametrato al diametro del contatore e lo stesso vale per le bocche antincendio.

[\[torna su\]](#)

H. ARROTONDAMENTI

L'importo complessivo delle fatture verrà arrotondato come segue:

- per le fatture dei consumi:

arrotondamento alla cifra di cui alla tabella con criterio matematico e recupero sulle fatture successive.

[\[torna su\]](#)

I. PENALITÀ PER RITARDATO PAGAMENTO

L'Azienda consente il pagamento delle bollette sino al decimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura, senza alcuna penalità.

Per i pagamenti effettuati oltre tale termine l'Azienda applicherà una penale pari al 3% dell'importo della bolletta.

A partire dal trentunesimo giorno, oltre alla penale suddetta, verrà applicato sull'importo della fattura un interesse pari al tasso del *prime rate* del giorno di scadenza della fattura stessa, comunicato dalla Tesoreria dell'Ente, maggiorato dell'1,5%. [\[torna su\]](#)

L. ALLEGATO ALLE NORME INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA

Il contributo di cui all'art. 5 per l'allacciamento di fabbricati esistenti o da costruire verrà determinato in base ai prezzi unitari stabiliti nel prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

[\[torna su\]](#)

M. VERIFICHE APPARECCHI DI MISURA

A richiesta del concessionario, l'apparecchio di misura verrà provato da personale incaricato. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5%, il concessionario dovrà sostenere la spesa per l'esame richiesto, che viene fissata in L. 50.000#.

Se si rilevasse una inesattezza nelle indicazioni, tale che superi il 5% in più, il concessionario non sarà tenuto a pagare nessuna spesa e goderà dell'abbuono dell'eccedenza.

[\[torna su\]](#)

N. DISPOSIZIONE FINALE

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di concedere esenzioni totali o parziali dal

pagamento dei contributi per il potenziamento degli impianti su richiesta degli interessati in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno in conseguenza di comprovate ragioni di carattere sociale.

[\[torna su\]](#)

ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DEGLI SCARICHI IDRICI

1. ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORME DELLA LEGGE 319/76

[\[torna su\]](#)

Finalità della legge:

ART. 1

La presente legge ha per oggetto:

1. la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marittime, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e sul sottosuolo;
2. la formulazione dei criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
3. organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
4. la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
5. il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici.

[\[torna su\]](#)

2. NORME FINANZIARIE (ESTRATTO)

[\[torna su\]](#)

L'art. 16 (come modificato dalla legge n. 381/81) prevede che *per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti è dovuto agli Enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa*. Il canone è formato dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

L'art. 17 qualifica il canone dovuto dagli insediamenti civili. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta qualora per il Comune sia in funzione l'impianto di depurazione.

L'art. 17/bis qualifica il canone dovuto dagli insediamenti produttivi, sulla base di una formula-tipo nazionale che indica alle Regioni gli elementi per l'elaborazione delle singole tariffe per diverse categorie di utenti.

L'art. 17/ter stabilisce che l'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale 14-9-1931, n. 1175.

[\[torna su\]](#)

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

[\[torna su\]](#)

La compilazione è quanto mai semplice e richiede il minimo di tempo. L'utente deve comunicare all'ACAR se i propri scarichi civili sono allacciati e finiscono nella pubblica fognatura (si ricorda che la fognatura è pubblica anche quando, indipendentemente da chi l'ha costruita, è su suolo pubblico, o alla sua manutenzione provvede la Pubblica Amministrazione); deve inoltre segnalare se, oltre che dall'acquedotto, preleva acqua per usi civili anche da pozzi privati o sorgenti e, in caso affermativo, quanta ne preleva all'incirca nel corso dell'anno.

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, se i pozzi non sono provvisti di contatore, l'utente si orienti tenendo conto dei seguenti consumi medi per usi civili e assimilabili, variabili a seconda delle zone e delle caratteristiche dei servizi forniti:

Appartamenti	per abitante	da 40 a 60 mc/anno
Uffici	per addetto	da 25 a 50 mc/anno
Negozi	per addetto	da 30 a 70 mc/anno
Alberghi, caserme, ospedali, ospizi, ecc.	per posto letto	65 mc/anno
Scuole	per alunno	25 mc/anno
Allevamento suini	per capo	da 50 mc/anno
Allevamento bovini	per capo	da 15 a 30 mc/anno
Allevamenti avicoli, cunicoli	per capo	0,4 mc/anno

4. SANZIONI DI LEGGE PER RITARDATA OD OMESSA DENUNCIA E PER RITARDATO PAGAMENTO

[\[torna su\]](#)

1. Per omessa o ritardata denuncia, quando dovuta, della quantità e qualità delle acque scaricate: soprattassa pari all'ammontare del canone (di un quarto del canone se il ritardo non supera i 30 giorni).
2. Per infedele denuncia: soprattassa pari al 50% del maggior canone definitivamente accertato qualora questo superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia.
3. Per omesso o ritardato pagamento del canone: soprattassa pari al 20% del canone stesso. [\[torna su\]](#)